LAINF

Foglio d’istruzione
Edizione gennaio 2017

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.

Siamo raggiungibili al seguente numero telefonico:

044 267 61 61

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo
www.assicurazionedeimestieri.ch

Estensione della copertura assicurativa

Art. 1 Infortuni assicurati

Le prestazioni assicurative vengono garantite in caso di infortuni professionali e non professionali. Le malattie professionali sono equiparate agli infortuni professionali.

Art. 2 Impiegati a tempo parziale

I lavoratori a tempo parziale con una mole di lavoro settimanale che non supera le 8 ore o più presso alcun datore di lavoro sono assicurati soltanto contro gli infortuni. Per queste persone anche gli infortuni nel tragitto per recarsi al lavoro valgono come infortuni.

Art. 3 Inizio, fine e sospensione della copertura assicurativa per il lavoratore

La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il lavoratore, a seguito di assunzione, inizia il lavoro o ha diritto per la prima volta al salario; in ogni caso comunque nel momento in cui si reca al lavoro.
Termina allo scadere del 31° giorno dopo il giorno in cui decade il diritto ad almeno metà salario. Vengono considerate come salario anche le indennità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare (AM), dell'assicurazione per l'invalidità (AI), dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG) e dell'assicurazione per la maternità (IPG) e anche quelle della cassa malati e dell'assicurazione privata contro le malattie e gli infortuni, se sostituiscono la continuazione del pagamento del salario.
La copertura assicurativa viene sospesa per il periodo in cui l'assicurato è soggetto a un'assicurazione militare o a un'assicurazione straniera obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 4 Assicurazione per convenzione

Sulla base di una convenzione accordo speciale, l'assicurazione contro gli infortuni non professionali può essere prorogata al massimo per sei mesi. Occorre giungere a un accordo prima del termine della copertura assicurativa.

Persone assicurate

Art. 5 Persone assicurate obbligatoriamente

Devono essere assicurati tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori a domicilio, i praticanti e i volontari, nonché tutti gli apprendisti. Devono essere obbligatoriamente assicurati anche i familiari che collaborano nell'azienda del datore di lavoro se percepiscono un salario in contanti e versano contributi AVS.

Art. 6 Persone assicurate facoltativamente

Sulla base di una convenzione speciale, si possono assicurare facoltativamente: i lavoratori indipendenti e i relativi familiari che collaborano nell'azienda, non soggetti ad assicurazione obbligatoria e domiciliati in Svizzera.

Prestazioni assicurative

Art. 7 Prestazione sanitarie e rimborso delle spese

7.1 Cure mediche

Vengono pagate le spese per:

- Il trattamento ambulatoriale da parte di un medico o un dentista o dietro sua prescrizione da parte di personale paramedico o chiropratico;
- I medicinali e le analisi prescritte dal medico o dal dentista;
- Il trattamento, vitto e alloggio nel reparto generale di un ospedale; nella sala comune ospedaliera
- Le cure complementari e quelle balneari e successive prescritte da un medico;
- I supporti e gli mezzi ed agli apparecchi occorrenti che servono per la guarigione.

7.2 Trattamento all'estero

Se sono necessarie cure mediche all'estero, all'assicurato viene rimborsato al massimo un importo pari al doppio delle spese che sarebbero emerse in caso di cure in Svizzera.

7.3 Assistenza e cura a domicilio

Vengono pagati contributi per le necessarie assistenza e cure a domicilio secondo l'art. 18 OAINF.

7.4 Mezzi ausiliari

L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari ai sensi dell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (OMAINF) che compensano danni fisici o la perdita di funzione (p.es. protesi).

7.5 Danni materiali

Vengono rimborsati i danni, causati dall'infortunio, alle cose che sostituiscono una parte del corpo o una funzione corporale (p.es. danni alle protesi). Le spese per la sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie vengono rimborsate soltanto se il pregiudizio fisico richiede un trattamento medico.

7.6 Spese di viaggio, trasporto, recupero e salvataggio

Vengono rimborsate le spese necessarie per il salvataggio e il recupero, nonché le spese di viaggio e di trasporto necessarie da un punto di vista medico. Sono coassicurati gli interventi di ricerca.
Se le spese emergono all'estero, viene rimborsato fino a un importo del 20% dell'ammontare massimo del salario annuo assicurato.

7.7 Trasporto della salma

Vengono rimborsate le spese necessarie per trasferire la salma nel luogo di sepoltura.
Se le spese emergono all'estero, viene rimborsato fino a un importo del 20% dell'ammontare massimo del salario annuo assicurato.

7.8 Spese funerarie

Le spese funerarie vengono rimborsate se non superano di sette volte l'importo massimo del salario giornaliero assicurato.

Art. 8 Indennità giornaliera

8.1 Diritto e ammontare

Se a seguito dell'infortunio l'assicurato risulta totalmente o parzialmente incapace al lavoro, ha diritto a indennità giornaliere.
Tale diritto sussiste dal 3° giorno dopo il giorno dell'infortunio. In caso d'incapacità lavorativa totale, l'indennità giornaliera è pari all'80% del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.
L'indennità giornaliera non è garantita se sussiste un diritto all'indennità giornaliera dell'AI, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per la maternità.

8.2 Trattenute in caso di ricovero in uno stabilimento di cura

Durante il ricovero in un istituto di cura, per le spese di sostentamento viene applicata la seguente deduzione dall'indennità giornaliera:

- 20% dell'indennità giornaliera, fino a un massimo di CHF 20.00, per persone sole non soggette all'obbligo di mantenimento o assistenza;
- 10% dell'indennità giornaliera, fino a un massimo di CHF 10.00, per persone sposate e persone sole soggette all'obbligo di mantenimento o assistenza se non è applicabile quanto descritto al punto seguente;
- Non viene applicata alcuna deduzione per le persone sposate o sole che devono occuparsi di figli minori o ancora in formazione.

T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo
www.assicurazionedeimestieri.ch

Art. 9 Rendita d'invalidità

9.1 Diritto e ammontare

Se l'assicurato diventa invalido a seguito di un infortunio, ha diritto a una rendita d'invalidità. In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.
Se al momento dell'infortunio l'assicurato aveva più di 45 anni, al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria la rendita viene ridotta in proporzione.
All'assicurato che ha diritto a una rendita dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) viene corrisposta una rendita complementare. La rendita AI ovvero AVS viene integrata dalla rendita complementare LAINF fino al 90% del guadagno assicurato.
Il diritto alla rendita sussiste se non ci si può più attendere un considerevole miglioramento delle condizioni di salute derivante dal proseguimento del trattamento medico e se sono stati stipulati eventuali provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità (AI). Le prestazioni d'indennità giornaliera decadono nel momento in cui inizia la rendita.

Art. 10 Indennità per menomazione dell'integrità

L'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica assegnata in forma di prestazione in capitale, a prescindere dalla capacità di svolgere attività lucrativa.

Art. 11 Assegno per grandi invalidi

Se a seguito dell'invalidità l'assicurato necessita permanentemente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per gli atti ordinari della vita, ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

Art. 12 Rendita per superstiti

12.1 Diritto

Il coniuge superstite e i figli hanno diritto a rendite per i superstiti ovvero indennità unica in capitale l'assicurato muore in seguito a infortunio.

12.2 Importo della rendita

Le rendite per i superstiti ammontano, rispetto al guadagno assicurato, al: 40% per le vedove ed i vedovi, 15% per gli orfani di padre e di madre, 70% al massimo e complessivamente in caso di più superstiti.
Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare, che integra la rendita AVS o AI fino al 90% del guadagno assicurato.

Art. 13 Guadagno assicurato

Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato. Dal 1° gennaio 2016 è considerato guadagno assicurato il salario determinante per l'AVS fino a un massimo di CHF 148 200.00 all'anno ovvero in media CHF 406.00 al giorno. Valgono anche come guadagno assicurato i salari sui quali non vengono pagati importi all'AVS in considerazione dell'età dell'assicurato e gli assegni familiari che vengono concessi come assegni per i figli, la formazione o l'economia domestica.

Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative

Art. 14 Concorso di diverse cause del sinistro

Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione dell'integrità e le rendite per superstiti vengono proporzionalmente ridotte se il danno alla salute o il decesso sono soltanto parzialmente conseguenza dell'infortunio.

Art. 15 Infortunio colposo

Se l'assicurato ha intenzionalmente causato il danno alla salute o il decesso, non sussiste alcun diritto a prestazioni assicurative, a esclusione delle spese funerarie.

Se l'assicurato ha causato l'infortunio per grave negligenza, le indennità giornaliere nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali vengono ridotte per i primi due anni dopo l'infortunio. La riduzione ammonta tuttavia al massimo alla metà delle prestazioni, se al momento dell'infortunio l'assicurato deve provvedere a congiunti ai quali spetterebbero rendite per superstiti dopo il suo decesso.

Se l'assicurato ha causato l'infortunio durante l'esercizio non intenzionale di un delitto o un crimine, è possibile che le prestazioni pecuniarie nei suoi confronti siano ridotte o, in casi particolarmente gravi negate. Se al momento dell'infortunio l'assicurato deve provvedere a congiunti ai quali spetterebbero rendite per superstiti dopo il suo decesso, le prestazioni pecuniarie vengono ridotte al massimo della metà. Se l'assicurato muore per le conseguenze dell'infortunio, le prestazioni pecuniarie a favore dei superstiti possono essere ridotte al massimo della metà.

Art. 16 Pericoli straordinari

Tutte le prestazioni assicurative vengono negate per gli infortuni non professionali che si verificano nel corso di missioni militari all'estero nonché in caso di partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo.

Le prestazioni pecuniarie vengono ridotte almeno della metà per infortuni che si verificano in caso di:

- Partecipazione a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
- Pericoli a cui l'assicurato si è esposto perché ha fortemente provocato terzi;
- Partecipazione a disordini.

Art. 17 Atti temerari

In caso di infortuni non professionale correlati a un atto temerario, le prestazioni pecuniarie vengono ridotte della metà e, in casi particolarmente gravi, negate. Sussiste un atto temerario se l'assicurato si espone a pericoli particolarmente gravi senza adottare o poter adottare precauzioni che limiterebbero il rischio a proporzioni ragionevoli. Le azioni di salvataggio nei confronti di altre persone sono assicurate anche se di per sé possono essere considerate come atti temerari.

Procedura in caso di infortunio

Art. 18 Notifica d'infortunio

La persona che ha subito l'infortunio o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente l'infortunio al datore di lavoro o all'assicuratore.
Il datore di lavoro deve immediatamente comunicare all'assicuratore non appena riceve notizia di un infortunio subito da un assicurato.

Art. 19 Conseguenze della mancata notifica d'infortunio

La mancanza ingiustificata di notifica dell'infortunio da parte dell'assicurato, o dei suoi superstiti, può determinare la privazione della metà al massimo delle prestazioni pecuniarie per il periodo precedente la notifica stessa, ove risultino considerevoli complicazioni per l'assicuratore.
L'Assicurazione dei mestieri può dimezzare qualsiasi prestazione se l'infortunio o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi per ingiustificabile omissione da parte dell'assicurato o dei suoi superstiti; la prestazione può essere negata se viene intenzionalmente presentata una notifica falsa d'infortunio.
Il datore di lavoro può essere reso responsabile dall'assicuratore delle conseguenze pecuniarie inerenti all'ingiustificata inosservanza del suo obbligo di notifica.

T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo
www.assicurazionedeimestieri.ch

Art. 20 Visita medica

L'assicurato deve sottoporsi alle visite mediche prescritte dall'Assicurazione dei mestieri, che si fanno carico delle relative spese.

Premi

Art. 21 Obbligo di pagare i premi

I premi per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni professionali e delle malattie professionali spettano al datore di lavoro.
I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Restano salvi accordi divergenti a favore del lavoratore.
Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. La quota dovuta viene dedotta dal salario del lavoratore.

Art. 22 Esigibilità, scadenza di pagamento

Il premio viene fissato per ogni anno assicurativo ed è esigibile anticipatamente nel momento indicato nella polizza. La scadenza per il pagamento dei premi è di un mese dopo l'esigibilità. Se non viene rispettata la scadenza per il pagamento, al suo termine viene applicato un interesse di mora nei confronti del datore di lavoro pari allo 0,50% al mese.

Art. 23 Calcolo del premio

All'inizio dell'anno assicurativo occorre versare il premio provvisoriamente stabilito nella polizza. Il calcolo del premio definitivo avviene alla fine dell'anno assicurativo, sulla base dei dati forniti dal contraente.
Il calcolo del premio avviene sulla base del salario soggetto all'AVS, se non supera l'importo massimo del guadagno assicurato. Altri dettagli sono riportati nel modulo per la dichiarazione del salario.
Il calcolo decade se è stato concordato un premio forfetario. In questo caso il contraente è tuttavia tenuto a effettuare annotazioni salariali.
L'Assicurazione dei mestieri ha il diritto di verificare i dati del contraente prendendo visione di tutta la documentazione determinante (annotazioni salariali, conteggi AVS, ecc.).

Prevenzione d'infortuni

Art. 24 Disposizioni di legge

La legge prevede disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Art. 25 Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Il datore di lavoro deve adottare, coadiuvato dal lavoratore, le misure adatte alle circostanze. I lavoratori sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli.

Contratto di assicurazione

Art. 26 Modifica della tariffa dei premi o attribuzione delle aziende

Se viene modificata la tariffa dei premi o l'attribuzione delle aziende alle classi di pericolo e ai gradi ai sensi dell'art. 92, cpv. 5 della LAINF, l'Assicurazione dei mestieri può richiedere l'adeguamento del contratto a partire dal successivo esercizio contabile. A tale scopo, l'Assicurazione dei mestieri deve informare il contraente al più tardi due mesi prima della modifica del contratto.

Art. 27 Durata del contratto, disdetta

27.1 Assicurazione obbligatoria

Alla scadenza della durata indicata nella polizza il contratto si prolunga di volta in volta di ulteriori 5 anni se non è stato disdetto per iscritto con 3 mesi di anticipo. La disdetta risulta avvenuta nei tempi se è giunta all'Assicurazione dei mestieri ovvero al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima del termine trimestrale. La risoluzione del contratto tramite disdetta non esonera il contraente dall'obbligo di assicurare i propri lavoratori ai sensi della LAINF.

Se il contraente impiega un lavoratore soltanto per un periodo determinato e il contratto viene stipulato esclusivamente per tale periodo, l'assicurazione decade alla data riportata nella polizza. Se contrariamente alle aspettative il contraente dovesse nuovamente assumere il lavoratore dopo tale data, deve assicurarlo ai sensi della LAINF.

27.2 Assicurazione facoltativa

L'assicurazione può essere disdetta dall'assicurato dopo lo scadere della durata indicata nella polizza se viene rispettato un periodo di disdetta di 3 mesi dal termine del relativo anno assicurativo. Per gli assicurati, l'assicurazione termina in caso diventino soggetti ad assicurazione obbligatoria, in caso di esclusione o disdetta, a seguito di cessazione dell'attività lucrativa indipendente o in caso di collaborazione come familiare.
La copertura assicurativa viene garantita per altri tre mesi in caso di cessazione dell'attività lucrativa indipendente.

Art. 28 Calcolo dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Se il contraente non ottempera al proprio obbligo d'informare in merito alle somme salariali, l'Assicurazione dei mestieri stabilisce mediante decisione i presunti importi dovuti dei premi.

Se in caso di assicurazione forfetaria l'effettiva somma del salario annuo è superiore rispetto a quanto fissato nel contratto, il contraente è tenuto a comunicarlo all'Assicurazione dei mestieri. Il sovrappremio deve essere versato in base alla tariffa. È possibile richiedere un premio supplementare retroattivamente per un massimo di 5 anni prima.

Varie

Art. 29 Comunicazioni all'assicuratore

Tutti gli annunci e tutte le comunicazioni sono da inviare all'Assicurazione dei mestieri, Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo o tramite e-mail all'indirizzo info@branchenversicherung.ch.
Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire in loco entro la scadenza.

Art. 30 Basi del contratto

Costituiscono il base dell'assicurazione la LAINF del 20 marzo 1981 unitamente alle leggi e ordinanze correlate.

Cooperativa assicurazione dei mestieri
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
www.assicurazionedeimestieri.ch

MB03_GF09_04_I